



PROTOCOLLO D'INTESA

Mille occhi sulle città

Tra



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani

e

le Organizzazioni comparativamente rappresentative degli Istituti di Vigilanza Privata



ASS.I.V.
Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari



ConFederSicurezza e Servizi
Confederazione delle Imprese di Sicurezza Privata



A.N.I.V.P.
**Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata
e Servizi Fiduciari di Sicurezza**



U.N.I.V.
Unione Nazionale Imprese di Vigilanza



LEGACOOP Produzione & Servizi
Associazione Nazionale Cooperative di Produzione Lavoro e Servizi



CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI



AGCI - SERVIZI
Associazione Generale Cooperative Italiane - Servizi

LE PARTI FIRMATARIE

- CONSIDERATO che la sicurezza dei cittadini è un bene comune, alla cui salvaguardia concorre l'azione sinergica delle istituzioni e dei privati;
- RITENUTO che è necessario sviluppare un sistema di sicurezza che integri le iniziative pubbliche e private all'interno di una cornice ispirata ai principi di coordinamento e sussidiarietà;
- RILEVATA la necessità di realizzare la massima collaborazione tra le Autorità di pubblica sicurezza, le Forze di polizia dello Stato, la Polizia Municipale e gli Istituti di vigilanza privata, cui è demandato, ai sensi dell'art. 256-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, lo svolgimento dei servizi di "sicurezza complementare", nei limiti fissati dalle disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
- VISTI gli artt. da 133 a 141 del Titolo IV "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata" del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- VISTO l'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", secondo cui "il Prefetto" ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia";

- VISTO l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini";
- VISTO l'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, secondo cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno può stipulare convenzioni in materia di sicurezza *"con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
- VISTO l'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n.92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n.269 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti;
- VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017 n.14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito dalla legge 18 aprile 2017 n.48;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017 sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati stessi;
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” convertito, con modificazioni, nella Legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- VISTA la direttiva del Ministro dell’Interno n.558/A/421.2/43 del 9 dicembre 2002 recante “Nuovi criteri sperimentali per il Piano Coordinato di Controllo del Territorio”;
- VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno n.11001/110(23) del 30 aprile 2015 recante “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”;
- VISTE le “Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, adottate in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;
- VISTE le “Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana”, adottate in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 26 luglio 2018;
- VISTO il Protocollo d’Intesa denominato “Mille occhi sulle città”, stipulato l’11 febbraio 2010 tra il Ministero dell’Interno, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito ANCI) e le Organizzazioni comparativamente rappresentative degli Istituti di Vigilanza Privata, volto a favorire l’adozione, in ogni provincia, di un programma di collaborazione informativa tra gli Istituti di Vigilanza Privata e le Forze di polizia statali e la polizia municipale;
- CONSIDERATO che il Protocollo è stato prorogato in data 17 dicembre 2013 per ulteriori tre anni ed è pervenuto a scadenza il 16 dicembre 2016;

PREMESSO CHE

- le guardie particolari giurate, nell’ambito dei servizi affidati dalla committenza all’Istituto di vigilanza da cui dipendono, possono svolgere compiti di osservazione e raccogliere elementi informativi utili per le Forze di polizia ai fini della prevenzione e della repressione dei reati, e per le Polizie municipali per quanto attiene alla sicurezza urbana, nel rispetto delle previsioni della normativa in materia di trattamento dei dati;
- l’attività di osservazione e la trasmissione delle informazioni non comporta l’esercizio di pubbliche funzioni, né può comportare costi od oneri ulteriori rispetto a quelli corrisposti dalla committenza all’Istituto di vigilanza privata per i servizi espletati, costituendo corollario della più generale attività di vigilanza;

- il contributo fornito dall'attività di osservazione, opportunamente valorizzato e contestualizzato, può fornire importanti spunti alle Forze di polizia e alle Polizie municipali finalizzati all'adozione di iniziative, rispettivamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza urbana;
- è opportuno proseguire nella proficua sinergia tra l'azione dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, delle Amministrazioni comunali, in relazione al tema della sicurezza urbana, e delle Organizzazioni comparativamente rappresentative degli Istituti di Vigilanza privata - di seguito Associazioni - definendo criteri e modalità di collaborazione tra gli organi deputati alla pubblica sicurezza e gli Istituti di vigilanza, al fine di fornire al cittadino un sempre maggior senso di sicurezza.

LE PARTI CONVENGONO

Art.1

(Progetto "Mille Occhi sulle Città")

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'ANCI e le Associazioni proseguiranno nell'impegno volto a favorire l'adozione, in ogni provincia, di un programma di collaborazione informativa tra gli Istituti di vigilanza privata e gli organi di polizia, denominato Progetto "Mille Occhi sulle Città", che continuerà a realizzarsi secondo le indicazioni riportate nel disciplinare operativo allegato, che costituisce parte integrante del Protocollo.

Ai Prefetti è demandato il compito di individuare e di selezionare, in ogni provincia, gli Istituti di vigilanza privata, anche non aderenti ad Associazioni imprenditoriali di categoria, che su base volontaria possano essere coinvolti nel progetto.

I Prefetti, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, stipulano le relative convenzioni, d'intesa con i Sindaci per gli aspetti riguardanti la sicurezza urbana.

I Questori, tenuto conto delle intese raggiunte in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché delle previsioni del decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, in materia di dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, indicano le modalità operative dell'attività di osservazione, cui gli Istituti di vigilanza privata dovranno uniformarsi.

Gli Istituti di vigilanza privata, che sottoscrivono le convenzioni, provvedono ad assicurare la tempestiva trasmissione di dati e notizie di interesse, anche sulla base di eventuali segnalazioni loro pervenute, utilizzando sistemi idonei ad assicurare la rapida e documentata comunicazione. A tal fine adottano, di massima, misure organizzative atte ad individuare un unico punto di contatto per la trasmissione delle comunicazioni alle Forze di polizia ed alle Polizie municipali.

Le attività di segnalazione degli Istituti di vigilanza privata relative ad eventi emergenziali, che necessitino del pronto intervento delle Forze di polizia, dovranno essere effettuate

attraverso i numeri di emergenza per contattare le Forze di polizia a competenza generale, ovvero al numero 112 NUE laddove attivo.

Tali informazioni verranno inoltrate, in via generale:

- alla sala operativa della Questura nel caso di segnalazioni riguardanti il capoluogo di provincia;
- alla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri negli altri casi;
- alla sala operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competente, per il tramite del numero di pubblica utilità 117, per i profili concernenti fattispecie configuranti potenziali illeciti economico-finanziari;
- alla centrale operativa della Polizia municipale, ove esistente, per quanto attiene alla sicurezza urbana.

Restano salve diverse modalità di comunicazione, stabilite in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 2

(Attività formativa per il personale degli Istituti di vigilanza privata)

I Prefetti, d'intesa con le Associazioni, con le Regioni e con gli Enti locali, oltre che con enti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Istituti di vigilanza privata, favoriranno, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 138, comma 2, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, lo svolgimento di attività formativa, anche con riferimento al servizio garantito dal NUE 112, per le guardie particolari giurate interessate al progetto "Mille Occhi sulle Città".

Tale attività formativa, senza oneri per la finanza pubblica, potrà essere curata da personale delle Forze di polizia, ovvero da personale della Polizia municipale per gli aspetti attinenti alla sicurezza urbana.

Art. 3

(Monitoraggio)

I Prefetti assicureranno il monitoraggio sullo stato di attuazione delle convenzioni discendenti dal presente Protocollo, comunicandone gli esiti, con cadenza semestrale, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia, anche per le eventuali iniziative da assumere, d'intesa con l'ANCI e le Associazioni, volte ad apportare integrazioni o modifiche funzionali.

Art. 4

(Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo e degli accordi discendenti in sede locale sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché

all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, del D. Lgs. n. 101/2018, del D. Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. n.51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi. In merito, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Art. 5
(Clausola finanziaria)

All'attuazione del presente Protocollo d'intesa si provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali finanziate a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Gli eventuali oneri connessi alle attività formative del personale, all'adeguamento delle strutture, all'approvvigionamento dei supporti tecnologici necessari e ai relativi servizi di assistenza saranno a completo carico degli Istituti di vigilanza privata.

Art. 6
(Clausole finali)

Il presente Protocollo è oggetto di aggiornamento alla luce dei sopravvenuti interventi normativi in materia e degli eventuali atti di indirizzo emanati dal Ministero dell'Interno.

Le Associazioni firmatarie potranno, in ogni caso, chiedere l'esame congiunto di aspetti di interesse comune, ai fini dell'adozione delle opportune iniziative.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si fa riferimento alla normativa vigente.

Roma,

ASSI.V. - Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Privati

Matteo C...

Confederazione e Servizi - Con federazione delle imprese di Sicurezza Privata

Firmato digitalmente da
Luigi Gabriele
C = IT

A.N.I.V.P. - Associazione Nazionale Assenti di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza di Sicurezza

[Signature]

U.N.I.V. - Unione Nazionale Imprese di Vigilanza

[Signature]
UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI VIGILANZA

LEGACOOP - PRODUTTORI & SERVIZI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE
LAVORO E SERVIZI

[Signature]

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

[Signature]



Associazione Generale Cooperative Italiane - Servizi



ANTONIO
DECARO
23/01/2022
14:11:23
[GMA]...

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani

[Signature]

IL MINISTRO DELL'INTERNO



Firmato digitalmente da:
LUCIANA LAMORGESE
Ministero dell'Interno
Firmato il 25/01/2022 10:32
Seriale Certificato: 8922
Valido dal 31/10/2019 al 31/10/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

PROGETTO "MILLE OCCHI SULLE CITTA'"

Disciplinare operativo

1. Disposizioni generali

Il presente disciplinare - ferme restando le procedure per l'inoltro di richieste di pronto intervento e di soccorso pubblico - ha per oggetto le modalità operative per la realizzazione della collaborazione informativa tra Istituti di vigilanza privata, Forze di polizia e Polizia municipale, così come convenuto nel Protocollo d'intesa "Mille occhi sulle città".

2. Caratteristiche del servizio.

Il servizio si basa sulla collaborazione informativa tra Istituti di vigilanza privata, Forze di polizia e di Polizia municipale per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, secondo criteri operativi volti a potenziare il controllo del territorio, nonché l'efficacia dell'attività di vigilanza privata.

La collaborazione informativa avviene tra le centrali operative degli Istituti di vigilanza privata - organizzate in modo da individuare un unico punto di contatto cui le singole guardie particolari giurate comunicheranno tutte le notizie concernenti situazioni di rilievo per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, assunte durante lo svolgimento dei servizi di vigilanza - e quelle delle Forze di polizia e di Polizia municipale.

Il sistema dovrà consentire la comunicazione diretta, anche telefonica, e nei casi non urgenti per mezzo di un sistema di Posta Elettronica Certificata PEC, tra le sale/centrali operative delle Forze di polizia e della Polizia municipale e la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza privata, attraverso procedure che garantiscano, in relazione al contenuto delle singole informazioni, la necessaria tempestività.

Il flusso informativo dovrà essere fornito alle sale/centrali operative delle Forze di polizia e della Polizia municipale attraverso un unico canale comunicativo mediante l'utilizzo delle infrastrutture in uso.

Le sale/centrali operative delle Forze di polizia e, ove esistenti, quelle di Polizia municipale, qualora non ostino esigenze di segretezza o riservatezza operativa o di tutela di dati personali, dirameranno le segnalazioni di ricerca o d'allarme anche alle centrali operative degli Istituti di vigilanza privata, in modo che gli stessi possano allertare le rispettive pattuglie.

3. Gestione del servizio.

I flussi di dati personali, in entrata ed in uscita, saranno trasmessi nel rispetto degli articoli da 3 a 8 e dell'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

Ogni dato o informazione, in entrata ed in uscita, sarà annotato al fine di consentire sia una rapida comunicazione, sia l'espletamento del controllo sulla puntuale osservanza dei nuovi criteri di interscambio da parte di tutti i soggetti interessati, estrapolando il numero

delle note diramate, la rispondenza ai parametri sopra introdotti, la rapidità dello scambio ed ogni altro elemento di verifica.

4. Definizione delle informazioni oggetto di comunicazione.

Le segnalazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) la presenza di mezzi di trasporto o di persone sospette;
- b) l'eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del delitto;
- c) veicoli rubati e/o abbandonati;
- d) la presenza di bambini, persone anziane, persone in stato confusionale o in evidente difficoltà;
- e) la presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione;
- f) l'interruzione dei servizi di fornitura di fonti energetiche;
- g) l'allontanamento da presidi ospedalieri di persone anziane o in trattamento sanitario obbligatorio;
- h) elementi informativi concernenti fattispecie configuranti potenziali illeciti economico-finanziari;
- i) ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati;
- j) le situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio sociale.